Sentenza del 13/11/2018 n. 29087 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Intitolazione:

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Processo tributario - Appello - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenze.

Massima:

Nell'ambito del processo tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva.

Massima tratta dal CED della Cassazione.

Testo:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

p.1. La società Travertini C. impugnava l'avviso con cui la società T. E. Italia s.r.l., in qualità di concessionaria per il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità per il Comune di Guidonia Montecelio, accertava l'omesso versamento dell'imposta di pubblicità su tre pannelli collocati sull'edificio di estrazione di materiale, relativamente all'anno di imposta 2004, eccependo la carenza di motivazione dell'atto impositivo in relazione ai criteri di applicazione della tariffa, nonchè l'insussistenza del requisito oggettivo per l'applicazione dell'imposta, trattandosi di luogo privato non visibile da via Pantano.

La CTP di Roma rigettava il ricorso con sentenza appellata dalla società di riscossione.

Con sentenza n. 64/28/11, la CTR del Lazio rigettava l'appello, sul presupposto che l'avviso risultava congruamente motivato in relazione alle circostanze di fatto e che i mezzi pubblicitari erano installati in luoghi aperti al pubblico.

La società propone ricorso per cassazione sorretto da sette motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe emessa dalla CTR del Lazio.

La contribuente resiste con controricorso.

Il P.G. chiede l'accoglimento del primo motivo del ricorso.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

p. 2. Con i primi due motivi, l'ente ricorrente lamenta ex art. 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per avere i giudici territoriali consentito alla società concessionaria il deposito di memorie con relativa documentazione oltre i termini processuali di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, documenti sulla scorta dei quali la CTR ha affermato che i mezzi pubblicitari erano installati in luoghi aperti al pubblico.

p..3. Con la terza censura si lamenta la nullità della sentenza ai sensi del predetto decreto, art. 33, per aver deciso in camera di consiglio nonostante l'istanza di fissazione in pubblica udienza, istanza formulata nella parte finale della propria memoria difensiva.

p..4 Con la quarta censura, si lamenta la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la CTR omesso di pronunciarsi su tre motivi dei impugnazione dell'avviso di accertamento, riproposti in sede di appello (riduzione di imposta, accertamento della inesistenza di affissioni in via Pantano, violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 10).

p..5 Con la quinta e sesta censura si denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo il decidente argomentato le ragioni logico-giuridiche che l'hanno indotto a considerare l'area privata dove erano affissi i cartelloni come luogo aperto al pubblico, pur essendo stato oggetto di contestazione e discussione la natura pubblica del luogo di esposizione, la non accessibilità a detti luoghi da parte di terzi, la non accessibilità dalla strada.

p.. 6 Con la settima censura si lamenta l'omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo i giudici territoriali argomentato la decisione di legittimità dell'avviso impugnato sotto il profilo della violazione del diritto al contraddittorio, della illegittimità dell'atto prodromico, sull'omessa allegazione o riproduzione del precedente atto ispettivo non notificato al contribuente.

p..7 Le prime due censure sono fondate, assorbite le altre.

Con orientamento consolidato, che questo Collegio ritiene di condividere, la Corte di Cassazione ha affermato che "in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti

consentiti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dal citato D.Lgs., art. 61, alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dallo stesso decreto, art. 32, comma 1, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) che adempie (Cass.n.20549/2013 n. 655/2014; n.3661/2015).

Resta, dunque, inibito al giudice di appello fondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto anche nel caso di rinvio meramente "interlocutorio" dell'udienza su richiesta del difensore, o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva, essendo la sanatoria a seguito di acquiescenza consentita con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche relativamente all'osservanza dei termini perentori (art. 153 c.p.c.: Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23580 del 06/11/2009; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2787 del 08/02/2006).

p..8 Gli ulteriori motivi rimangono assorbiti.

Vanno, conseguentemente accolti i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri, cassata l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che valuterà la fattispecie senza considerare i documenti tardivamente depositati e si pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

- accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in altra composizione, anche per la statuizione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza